

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1/1/1994	al 31/12/1994	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare	7.190.360.597	8 706 000 647	1.515 640.050
Interessi di mora, sanzioni civili e amministrative	10.691.867.590	10.763 305 685	71 438 095
TOTALE.....	17.882.228.187	19.469.306.332	1.587.078.145

Allegato n.2

IMMOBILI-ex ATM Milano

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Consistenza al 1/1/1994	Aumenti (Plus valore e INVIM su vendita)	Diminuzioni	Consistenza al 31/12/1994	QUOTA AMMORTIZZATA al 31/12/1994	Valutazione corrente
A) IMMOBILI DA REDDITO:						
Milano - Via Cadibona. 9	834.449.403	—	—	834.449.403	302.267.355	10.000.000.000
Milano - Via Padova. 94	79.677.603	—	—	79.677.603	25.662.684	3.300.000.000
Milano - Via Tofane. 5	115.615.606	—	—	115.615.606	42.690.371	1.800.000.000
Milano - Via Imbriani. 32	82.809.558	—	—	82.809.558	26.775.599	3.000.000.000
Milano - Via Abetone. 6	316.126.580	—	—	316.126.580	112.511.300	6.000.000.000
Milano - Via S. Nicolao. 10	265.813.495	—	—	265.813.495	85.371.545	5.000.000.000
Milano - Via S. Giorgio Jan. 14	80.790.437	—	—	80.790.437	29.968.967	1.500.000.000
Milano - Via Coronelli. 11	196.587.388	—	—	196.587.388	75.455.211	3.000.000.000
Milano - Via Q. Sella. 2	1.007.269.387	—	—	1.007.269.387	337.264.292	18.000.000.000
Milano - Via Maffucci. 24	223.630.557	—	—	223.630.557	43.743.753	10.000.000.000
Milano - Via A. Regolo. 2	1.281.092.663	—	—	1.281.092.663	512.708.093	20.000.000.000
Cinisello Balsamo (Mi) - Via Friuli. 3	410.841.478	—	—	410.841.478	164.643.298	12.000.000.000
TOTALE STABILI DA REDDITO	4.894.704.155	—	—	4.894.704.155	1.759.062.468	93.600.000.000
B) TERRENI						
S. Damiano di Brughiero (Mi)	318.583.457	—	—	318.583.457	—	600.000.000
Cinisello Balsamo-Muggio (Mi)	392.798.390	—	—	392.798.390	—	1.300.000.000
Muggio (Mi)	260.066.078	—	—	260.066.078	—	700.000.000
Diano Marina (Imperia)	30.890.935	—	—	30.890.935	—	446.194.000
Milano - Via Rizzoli	47.124.548	—	—	47.124.548	—	1.600.000.000
Vimercate (Mi)	48.796.400	—	—	48.796.400	—	1.000.000.000
TOTALE TERRENI	1.098.259.808	—	—	1.098.259.808	—	5.646.194.000
TOTALE GENERALE	5.992.963.963	—	—	5.992.963.963	1.759.062.468	99.246.194.000

Allegato n.3**DEBITI VERSO LO STATO**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1/1/1994	al 31/12/1994	
SOMME DA VERSARE:			
- ai sensi dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (contribuzioni ex ONPI)	526.446.000	180 924.000	-345.522.000
- ai sensi dell'art. 69, lett.b), della legge n.833/1978 - per prestazioni terapeutiche e della prevenzione e cura dell'invalidita' (art 10 della legge n.887/1984)	884 962.000	884 962.000	—
TOTALE	1.411.408.000	1.065.886.000	-345.522.000

Allegato n.4**DEBITI VERSO ALTRI ENTI**

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1/1/1994	al 31/12/1994	
CONTRIBUZIONI DA VERSARE:			
- agli Enti di patronato ed assistenza sociale	5.990.261.000	5 600.320.000	-389.941.000
- all'Istituto Italiano di Medicina Sociale	—	14.258 000	14.258 000
TOTALE	5.990.261.000	5.614.578.000	-375.683.000

Allegato n.5

RISERVE TECNICHE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo di riserva per le rendite da infortunio da liquidare.	
- consistenza al 1 gennaio 1994	377.568.733
- piu': assegnazione dell'esercizio	16.990.593
Consistenza al 31 dicembre 1994	394.559.326
Fondo di copertura delle rendite da infortunio:	
- consistenza al 1 gennaio 1994	80.615.904
- meno: prelievo dell'esercizio	7.219.106
Consistenza al 31 dicembre 1994	73.396.798
TOTALE COMPLESSIVO	467.956.124

Allegato n.6

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATI nel 1994 (3)	meno: RATEO al 31/12/1993 (4)	più: RATEO al 31/12/1994 (5)	DATO ECONOMICO (3+5) (6)
Contributi ordinari	2.087.984.000.000	2.015.681.000.000	2.004.666.229.749	259.105.372.894	267.472.000.000	2.013.032.856.855
Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis legge n. 166/1991	1.220.000.000	4.000.000.000	1.167.215.449	187.678.106	250.000.000	1.229.537.343
Anticipato collocamento in quiescenza art.3, comma 4, legge n. 270/1988	30.667.000.000	30.500.000.000	30.417.151.025	52.891.000.000	55.500.000.000	33.026.151.025
TOTALE	2.119.871.000.000	2.050.181.000.000	2.036.250.596.223	312.184.051.000	323.222.000.000	2.047.288.545.223
Valori capitali ed interessi per la copertura degli oneri di cui alle leggi n.336/1970 e n.824/1971	100.000.000	100.000.000	5.527.405.811	—	—	5.527.405.811
Anticipato collocamento in quiescenza - art. 11, legge n. 830/1961	—	—	7.551.376.814	—	—	7.551.376.814
TOTALE COMPLESSIVO	2.119.971.000.000	2.050.281.000.000	2.049.329.378.848	312.184.051.000	323.222.000.000	2.060.367.327.848

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATE nel 1994 (3)	meno: RATEO al 31/12/1993 (4)	più: RATEO al 31/12/1994 (5)	DATO ECONOMICO (3-4+5) (6)
Riserve valori capitali e di riscatto	60.000.000	12.500.000	18.735.713	—	—	18.735.713
Contributi dei prosegutori volontari	209.320.000	144.518.000	154.738.418	—	—	154.738.418
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	6.500.000.000	2.100.000.000	6.102.510.375	—	—	6.102.510.375
Contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi - legge n. 29/1979	9.510.000.000	19.400.000.000	44.674.203.745	—	—	44.674.203.745
Contributi ai sensi dell'art.3 della legge n. 270/1988	12.986.000.000	13.000.000.000	14.644.668.000	—	—	14.644.668.000
TOTALE.	29.265.320.000	34.657.018.000	65.594.856.251	—	—	65.594.856.251

Allegato n. 8**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi n.336/1970 e n. 824/1971	9.200.000.000	9 200 000 000	14 439.917 661
Interessi di dilazione e di differimento	198.000.000	1.640.000.000	4.203 205.395
Ammende, multe e sanzioni civili	118.000.000	1 974.000 000	2 048 981 892
Entrate diverse	138.000.000	178 000.000	327 038.851
TOTALE.....	9.654.000.000	12.992.000.000	21.019.143.799

Allegato n.9**ENTRATE E USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE IMMOBILIARE**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ENTRATE:			
- Affitti	3.230.000.000	2.380.000.000	2.079.862.080
- Recupero spese di manutenzione	—	—	288.354.146
- Recupero spese di gestione	2.050.000.000	1.520.000.000	1.495.754.938
- Residui insussistenti	—	—	313.491.525
TOTALE DELLE ENTRATE	5.280.000.000	3.900.000.000	4.177.462.689
USCITE:			
- Spese di gestione	2.600.000.000	1.850.000.000	1.919.961.187
- Spese di manutenzione	1.065.000.000	1.000.000.000	625.559.351
- Compenso alla Società Gestione Patrimoniale dell'Istituto	207.000.000	653.845.000	653.845.000
- Imposte e tasse	948.734.000	723.675.000	720.644.076
- Imposta comunale sugli immobili	466.331.000	466.000.000	369.837.548
- Spese di amministrazione	480.000.000	487.000.000	358.683.718
- Assegnazione al fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	13.490.000	11.000.000	12.797.564
- Assegnazione al fondo ammortamento immobili	97.894.000	97.894.000	97.894.083
- Assegnazione al fondo imposte	—	—	1.517.760
- Rimborso canone d'affitto	—	—	350.100
TOTALE DELLE USCITE	5.878.449.000	5.289.414.000	4.761.090.387
PERDITA (-) o UTILE(+) DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	-598.449	-1.389.414	-583.627.698

Allegato n.10

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	LIQUIDATE nel 1994 (3)	meno: RATEO al 31/12/1993 (4)	più: RATEO al 31/12/1994 (5)	DATO ECONOMICO (3+4+5) (6)
Rate di pensione	2.616.206.000.000	2.670.005.000.000	2.669.490.684.641	23.402.000.000	32.922.000.000	2.679.010.684.641
Assegni per il nucleo familiare	—	—	9.007.041.099	—	—	9.007.041.099
	2.616.206.000.000	2.670.005.000.000	2.678.497.725.740	23.402.000.000	32.922.000.000	2.688.017.725.740
- MENO:						
- maggiorazione agli ex combattenti - art.6. legge n.140/1985	3.000.000.000	3.500.000.000	3.441.183.570	—	—	3.441.183.570
- maggior onere di cui all'art 2 legge n. 153/1988 (tratt. di famiglia)	—	—	1.766.247.333	—	—	1.766.247.333
- benefici di cui all'art.9 legge n. 113/1985 e art.2 legge n.120/1991	40.000.000	—	—	—	—	—
- miglioramenti pensionistici di cui all'art.2-bis D L 22/90 conv L.n.59/1991	33.024.000.000	32.288.000.000	32.364.000.000	—	—	32.364.000.000
- all'art. 11. comma 5. legge 537/93	—	—	659.916.000	—	—	659.916.000
- pens. anticipati. art.9 ter L.236/93	—	—	15.985.040	—	—	15.985.040
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	2.580.142.000.000	2.634.217.000.000	2.640.250.393.797	23.402.000.000	32.922.000.000	2.649.770.393.797
Liquidaz. capitale vedov. - art 22 L.889/71	—	—	751.310	—	—	751.310
TOTALE sub a)	2.580.142.000.000	2.634.217.000.000	2.640.251.145.107	23.402.000.000	32.922.000.000	2.649.771.145.107
Onere per la prevenzione e cura della invalid. - prestazioni economiche ed accessorie - art 1 L.n.98/1982 sub b)	2.638.000.000	1.695.000.000	1.053.502.000	—	—	1.053.502.000
TOTALE GENERALE	2.582.780.000.000	2.635.912.000.000	2.641.304.647.107	23.402.000.000	32.922.000.000	2.650.824.647.107

Allegato n.11

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
ALLO STATO:			
Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1. duodecies della legge n. 641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI)	6.305.000.000	5.423.000.000	5.793.434.000
AD ALTRI ENTI:			
- EPAS. per contribuzioni	6.516.000.000	5.604.000.000	5.600.320.000
- Istituto Italiano di medicina sociale. per contribuzioni	31.500.000	27.200.000	28.517.000
TOTALE	6.547.500.000	5.631.200.000	5.628.837.000
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
Valori di copertura assicurativa	10.000.000.000	8.800.000.000	3.372.570.164
TOTALE COMPLESSIVO	22.852.500.000	19.854.200.000	14.794.841.164

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1994 il Fondo autoferrotranvieri è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

In particolare, sono da menzionare:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;

- il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, che in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 59, ha disposto miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo autoferrotranvieri, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. I miglioramenti hanno effetto dal 1° gennaio 1991;

- il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha introdotto particolari criteri di calcolo della retribuzione pensionabile per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

Al riguardo si segnalano:

L'articolo 11, comma 5, il quale ha disposto dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo fino a lire 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo.

Dal 1° novembre 1994 spetta alle pensioni l'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola è stata determinata in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993;

- l'articolo 11, comma 8, che fissa al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo i termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 438 del 1992, a decorrere dai quali può essere riconosciuto il diritto a pensione di anzianità nei confronti dei lavoratori a seconda che maturino o meno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione e l'età di 57 anni, se uomini, e di 52 anni, se donne.

Per effetto di tali disposizioni i lavoratori che entro il 30 giugno di ciascun anno maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianità e compiano entro la stessa data il 57° anno di età, se uomini, o il 52° anno di età, se donne, possono ottenere la pensione di anzianità con una qualunque decorrenza successiva a tale data.

Possono invece ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo in poi:

- i lavoratori che entro il 30 giugno non compiano i 57 o i 52 anni, pur avendo maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di anzianità entro la stessa data;

- i lavoratori che, pur compiendo entro il 30 giugno i 57 o i 52 anni, perfezionino i requisiti di assicurazione e di contribuzione successivamente a tale data e comunque entro il 31 dicembre;

- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il 31 dicembre compiano i 57 o i 52 anni e maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione;

- i lavoratori di età inferiore a 57 o a 52 anni che maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di anzianità entro il 31 dicembre.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, comma 2-quinquies della legge n.438 del 1992, che consentono il pensionamento di anzianità senza limitazioni di decorrenza per coloro che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione entro il 1992;

- l'articolo 11, comma 9, il quale dispone che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di

essa sostitutive, nonchè i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dettate per le pensioni di vecchiaia, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo per il 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro;

-l'articolo 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n. 503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

In applicazione di tale disposizione i pensionati che svolgano attività di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione previsto dalla normativa previgente, con le relative eccezioni, ove il medesimo risulti più favorevole di quello introdotto dal decreto n. 503. Gli stessi soggetti continuano a beneficiare della totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Tale regime si applica, all'atto del pensionamento, anche agli assicurati che si trovano nelle situazioni previste dalla norma;

- l'articolo 11, comma 25, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse;

- l'articolo 11, comma 38, che detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità con decorrenza compresa entro il 1994, che modifica quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'articolo 11 della legge n. 537, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi

devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Le pensioni anzidette, che non siano state integrate per effetto dell'articolo 4 del decreto n.503, hanno titolo all'integrazione, qualora il reddito personale non superi i limiti di legge.

Per le pensioni con decorrenza dall'anno 1994, l'integrazione al minimo resta disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta a lire 39.152.750.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227, serie generale, parte prima, del 28 settembre 1994, è stato pubblicato il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1 ° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte